

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4408**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
(D'ALEMA)**

**di concerto col Ministro della difesa  
(SCOGNAMIGLIO)**

**col Ministro dell'ambiente  
(RONCHI)**

**col Ministro delle politiche agricole e forestali  
(DE CASTRO)**

**col Ministro per i beni e le attività culturali  
(MELANDRI)**

**col Ministro dell'interno  
(JERVOLINO RUSSO)**

**col Ministro della sanità  
(BINDI)**

**col Ministro per le pari opportunità  
(BALBO)**

**col Ministro della pubblica istruzione  
(BERLINGUER)**

**col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  
(ZECCHINO)**

**col Ministro delle finanze  
(VISCO)**

**col Ministro per la solidarietà sociale  
(TURCO)**

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
(AMATO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1999**

**Istituzione del servizio civile nazionale**

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica . . . . .	»	8
Relazione tecnico-normativa. . . . .	»	18
Disegno di legge. . . . .	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, volto alla istituzione di un servizio civile nazionale, intende soddisfare l'esigenza avvertita presso l'opinione pubblica di una più mirata disciplina del servizio civile che, oltre a novellare la legge 8 luglio 1998, n. 230 in materia di obiezione di coscienza, introduce nuovi istituti finalizzati a consentire lo sviluppo di politiche sociali più moderne e rispondenti alle necessità dell'individuo e della collettività nonché a garantire una maggiore tutela dei diversi patrimoni della Nazione.

Esso rappresenta, inoltre, uno strumento finalizzato a colmare i vuoti che inevitabilmente si creeranno nel servizio civile dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio con cui esso è attualmente in stretta connessione.

Il disegno di legge trae ispirazione dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione tra cui, in primo luogo, va menzionato quello della difesa della Patria previsto dall'articolo 52 della Costituzione.

Come è noto, la Corte costituzionale ha affermato, in una importante sentenza (24 maggio 1985, n. 164), la necessità di procedere ad una lettura separata del primo e del secondo comma dell'articolo 52 in modo tale da distinguere tra il «sacro dovere» di difesa della Patria che non può che riguardare tutti i cittadini e il servizio militare che rappresenta solo uno dei modi in cui è possibile adempiere a tale dovere. Ne consegue, secondo la Corte, che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e, quindi, la possibilità di prestare, in luogo del servizio militare armato, un servizio militare non armato o un servizio sostitutivo civile, «non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria ben suscettibile di

adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato».

Il secondo principio costituzionale richiamato a fondamento dell'istituzione del servizio civile è quello della solidarietà, come enunciato dall'articolo 2 della Costituzione e successivamente specificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza 28 febbraio 1992, n. 75, la Consulta ha riconosciuto che il principio di solidarietà sociale è «posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito contestualmente ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'articolo 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente».

La solidarietà sociale può e deve rappresentare uno dei cardini fondamentali della politica ed essere finalizzata, in ossequio al principio enunciato nell'articolo 3 della Costituzione, alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini. È, pertanto, un dovere di un Paese civile investire risorse in solidarietà, ponendo a disposizione di coloro che si trovino in situazioni di necessità e bisogno servizi altrimenti non disponibili.

Va inoltre osservato che ulteriori motivi che giustificano l'introduzione del servizio civile possono trarsi, sempre sul piano costituzionale, dall'articolo 4, secondo comma, a norma del quale «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Con lo svolgimento del servizio civile tutti i cittadini possono contribuire a realizzare al-

tri obiettivi fissati dalla Costituzione come lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9); l'educazione alla pace ed alla ricerca di forme specifiche di soluzione delle controversie internazionali (articolo 11), la tutela della salute (articolo 32); l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà (articolo 38).

Vastissimo è quindi il panorama dei settori ove le attività del servizio civile nazionale possono fornire un contributo determinante per lo sviluppo sociale e la tutela dei diversi patrimoni della Nazione.

Il disegno di legge è diviso in tre capi: il Capo I contiene le disposizioni relative all'istituzione del servizio civile nazionale che sarà organizzato su base esclusivamente volontaria dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio; il Capo II disciplina la gestione ed il funzionamento del servizio civile nel periodo transitorio; il Capo III prevede le norme finanziarie e finali.

Nel periodo successivo alla piena attuazione della riorganizzazione del reclutamento da parte delle Forze armate, si prevede un servizio civile esclusivamente volontario, articolato in progetti di chiara utilità sociale e alimentato con risorse derivanti dal bilancio dello Stato e da altre fonti pubbliche e private, con modalità organizzative definite nei decreti legislativi che il Governo dovrà emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Nel periodo transitorio, invece, si propone di mantenere il quadro disegnato dalla legge n. 230 del 1998, con una accentuazione sul carattere progettuale del servizio civile, una apertura alla partecipazione al servizio, a titolo volontario, delle ragazze e dei giovani dichiarati inabili al servizio di leva e un ampliamento delle ipotesi di svolgimento del servizio civile all'estero.

Passando ora ad illustrare i contenuti salienti degli articoli del disegno di legge, si evidenzia che l'articolo 1, oltre a sancire l'istituzione del servizio civile nazionale, deli-

nea in piena coerenza con i principi costituzionali sopra enunciati, le finalità da esso perseguite.

L'articolo 2 prevede la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che, sulla base di principi e criteri direttivi espressamente indicati e coerenti con l'attuale disciplina, provvedano a regolamentare il servizio civile volontario, dopo la sospensione del servizio obbligatorio militare di leva.

È previsto che questi provvedimenti vengano emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e acquistino efficacia soltanto dal momento in cui la leva obbligatoria verrà sospesa e sostituita da un esercito strutturato su base esclusivamente professionale. Pertanto, nei decreti legislativi sarà indicata la data di efficacia degli stessi, raccordata con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione dei giovani di leva.

I decreti legislativi dovranno provvedere: all'individuazione dei soggetti ammessi a prestare il servizio civile nei limiti del contingente fissato e nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; alla definizione delle modalità di accesso al servizio anche con riferimento ai requisiti di ammissione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; alla fissazione della durata del servizio in relazione ai progetti di impiego, alla utilità sociale degli stessi ed ai diversi settori di intervento; infine, alla determinazione dei trattamenti giuridici ed economici dei volontari in servizio civile, in armonia con quanto previsto per il personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie, nonché dei benefici non economici funzionali all'incentivazione al servizio civile e all'ingresso nel mondo del lavoro.

Nei medesimi provvedimenti verranno anche definite le misure da adottarsi in caso di reintroduzione del servizio obbligatorio di leva. L'articolo 3 precisa che le norme contenute nel Capo II disciplinano il servizio ci-

vile nazionale nella fase transitoria fino alla data in cui i decreti legislativi di cui all'articolo 2 acquisteranno efficacia.

L'articolo 4 introduce due importanti innovazioni rispetto agli attuali assetti del servizio civile previsti dalla legge n. 230 del 1998: da un lato riconosce la possibilità di scegliere, sulla base delle intime convinzioni personali e con pari dignità e riconoscimento, tra servizio civile e servizio militare di leva, compatibilmente con le esigenze delle Forze armate; dall'altro consente l'accesso al servizio civile a titolo volontario.

Con riferimento ai soggetti interessati alla prestazione del servizio civile, la norma individua, oltre agli obiettori di coscienza, tre categorie generali: quella dei cittadini di sesso maschile che prestano il servizio a titolo obbligatorio e che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che quello militare, purchè non necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quella dei cittadini di sesso maschile che, dichiarati inabili al servizio militare di leva, risultino comunque in possesso, sulla base di accertamenti sanitari da parte del Servizio Sanitario Nazionale, dei requisiti di idoneità alla prestazione del servizio civile e ne facciano volontaria richiesta; infine quella delle donne per le quali lo svolgimento del servizio avviene a mero titolo volontario.

L'articolo 5 stabilisce le modalità per la determinazione del contingente dei soggetti ammessi al servizio civile, introducendo un unico strumento identificativo in ordine all'individuazione delle categorie interessate al servizio stesso.

L'articolo 6 attribuisce l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile all'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge n. 230 del 1998 in attesa dell'istituzione dell'Agenzia per il servizio civile prevista dall'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 303. In particolare il comma 2 prevede che all'attuazione del servizio civile si provveda mediante l'approvazione di appositi progetti di impiego predisposti dalle Amministrazioni e dagli enti che intendano concorrere alla realizzazione del servizio stesso. È disposto, inoltre, al comma 3, che le spese per il funzionamento dell'Ufficio siano definite per il primo triennio nel limite del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10.

La maggiore accentuazione che la nuova disciplina del servizio civile riconosce ai progetti d'impiego rispetto alla citata legge n. 230 del 1998 disegna un diverso sistema in forza del quale la rilevanza sociale dei progetti diviene elemento centrale di valutazione ai fini della loro approvazione da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Si passa dunque da una valutazione soggettiva dei progetti legata alle finalità degli enti proponenti, in relazione ai quali l'Amministrazione era chiamata ad esprimere un giudizio prevalentemente tecnico-amministrativo, ad una valutazione dinamica degli stessi in relazione alla loro capacità di centrare obiettivi idonei al soddisfacimento di esigenze collettive e di elevata utilità sociale.

Va, peraltro, sottolineato che tale criterio di valutazione, riferendosi specificamente al progetto, consente l'esercizio di una più penetrante attività di controllo sull'utilità sociale dei progetti stessi mediante la verifica dei risultati raggiunti. Il progetto diviene, dunque, parametro prioritario ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per ammettere un ente a contribuire alla realizzazione del servizio civile.

L'articolo 7 demanda ad un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle caratteristiche e degli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari alla attuazione degli stessi; le procedure e le modalità per le atti-

vità di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio Sanitario Nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 4, comma 3.

In particolare, la definizione delle caratteristiche e degli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego comporterà una loro selezione da parte dell'Amministrazione, in modo da ottimizzare le risorse, finanziarie ed umane, disponibili evitandone la dispersione e convogliandole su progetti qualitativamente elevati.

La determinazione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra l'Ufficio nazionale e gli enti che concorrono all'attuazione del servizio civile, introdurrà una sostanziale innovazione. Si passerà, infatti, da un regime caratterizzato da un rimborso forfettario ai medesimi enti per le spese sostenute (paghe giornaliere agli obiettori impegnati nei progetti, rimborsi per vitto e alloggio), ad un regime che prevederà forme di finanziamento graduate sulla base di criteri che tengano conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei soggetti in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto.

Per effetto di questa nuova disciplina le Amministrazioni e gli enti interessati alla attuazione del servizio civile saranno indotti ad aggregarsi al fine di accedere ai finanziamenti, con positive ricadute sulla gestione del servizio civile in termini di efficienza e semplificazione.

Anche il programma di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati sarà finalizzato ad aumentare la redditività delle risorse pubbliche investite, con particolare riferimento sia alla corretta gestione dei progetti che alla loro effettiva realizzazione.

L'articolo 8 introduce altre forme di svolgimento di servizio civile all'estero rispetto a quelle già previste dalla legge 230 del 1998.

La nuova normativa prevede infatti che il servizio possa essere prestato all'estero, non solo sulla base di apposite intese bilaterali, ma anche presso sedi di enti o amministrazioni convenzionate con l'Ufficio nazionale che svolgano parte dei loro progetti all'estero ovvero presso strutture, istituite dall'Unione europea o da organismi internazionali, finalizzate ad uno scambio di solidarietà tra i popoli con particolare riferimento a situazioni di crisi derivanti da eventi bellici, da emergenze umanitarie o da calamità naturali.

L'articolo 9, comma 1, estende ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo, fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, la disciplina prevista per gli obiettori di coscienza dall'articolo 6 della legge n. 230 del 1998, in materia di trattamento economico, benefici non economici e assistenza sanitaria.

Il secondo comma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con le amministrazioni interessate, vengano introdotti a favore dei cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva incentivi non economici, rilevanti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

Si tratta di benefici finalizzati a creare utilità e vantaggi per coloro che prestano servizio civile, in termini non solo di crescita personale, culturale e di senso civico, ma anche di acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

L'articolo 10, relativo alle risorse finanziarie, introduce un'ulteriore innovazione rispetto alla legge n. 230 del 1998, in base alla quale la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile è costituita non solo da risorse derivanti dal bilancio dello Stato, ma anche da altre fonti pubbliche e private. Le risorse aggiuntive extra-bilancio, acquisite al Fondo da stanziamenti di enti pubblici

e privati, possono essere vincolate, a richiesta del conferente, a favore di aree e settori di impiego specifici.

Il comma 3 del medesimo articolo 10 prevede che, a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, le risorse del Fondo confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali, previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'articolo 11 modifica, al comma 1, l'articolo 4, comma 3 della legge n. 230 del 1998, laddove prevede l'abrogazione delle parole «Fino al 31 dicembre 1999».

La modifica legislativa si è resa necessaria in considerazione delle difficoltà di gestione

che deriverebbero qualora si considerasse il 31 dicembre 1999, come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al servizio civile da parte di coloro che, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, si trovino in posizione di ritardo o rinvio per i motivi previsti dalla legge.

Il comma 2, infine, abroga espressamente l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 13, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265, atteso che il servizio sostitutivo di leva era previsto fino alla data di entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 10, comma 4, dello schema del disegno di legge recante «Istituzione del servizio civile nazionale» quantifica i relativi oneri in Lire 220.000.000.000 per il primo anno, in lire 230.000.000.000 per il secondo ed in lire 250.000.000.000 per il terzo e successivi.

L'ammontare complessivo di detti oneri risulta dalla somma di lire 120.000.000.000 (costituente la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230) e delle risorse finanziarie, pari a lire 100.000.000.000 per l'anno 2000, a lire 110.000.000.000 per il 2001 e a lire 130.000.000.000 per il 2002, iscritte nella tabella «A» della legge di bilancio, destinate a finanziare nuovi provvedimenti legislativi.

Il triennio relativo al periodo transitorio, l'inizio del quale è fissato per l'anno 2000, è caratterizzato dalla contemporanea presenza di soggetti obbligati alla prestazione del servizio civile e di altri soggetti, individuati dall'articolo 4, comma 3, del disegno di legge in parola, che svolgono volontariamente detto servizio. Pertanto, le risorse disponibili saranno destinate a coprire innanzi tutto i costi relativi alla categoria degli obbligati al servizio civile e in secondo luogo quelli relativi all'aliquota volontaria.

Nei primi due anni del triennio di riferimento, gran parte delle risorse saranno destinate alla categoria dei giovani obbligati al servizio. Ciò è una conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, applicabili, a partire dal 1° gennaio 2000, anche agli obiettori di coscienza. Nel corso dell'anno 2000 dovranno essere avviati al servizio i giovani che hanno presentato domanda di obiezione di coscienza nel 1998 e non sono stati ancora precettati; in secondo luogo quelli che hanno presentato domanda nel corso dell'anno 1999 e coloro che la presenteranno nel primo trimestre del 2000. Si stima un totale di 128.000 unità da avviare al servizio, di cui 38.000 costituite dai giovani che hanno presentato domanda nel 1998 e 90.000 da quelli che presumibilmente la presenteranno nel 1999 e nel corso del primo trimestre 2000.

Delle 128.000 unità, solo 90.500 potranno essere avviate al servizio nel rispetto dei limiti della dotazione del Fondo. La posizione delle restanti 37.500 unità rispetto agli obblighi del servizio civile sarà disciplinata facendo ricorso agli strumenti della dispensa e della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

Nel primo e nel secondo anno del triennio considerato (2000-2002), sotto il profilo finanziario, sarà significativa l'incidenza degli effetti del trascinarsi (unità avviate al servizio nell'anno precedente che termi-

nano il servizio nell'anno successivo), mentre negli anni successivi, attesa la stabilizzazione degli effetti del decreto legislativo n. 504 del 1997, acquisirà sempre maggior peso la componente volontaria del servizio civile, fino a diventare l'unica, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

#### ANNO 2000 (220 miliardi)

Per l'anno 2000 l'ammontare delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 4, del disegno di legge, pari a Lire 220.000.000.000, andrà a finanziare per lire 200.266.054.792 i costi relativi alla componente obbligata al servizio civile, per lire 8.733.678.100 i costi concernenti la categoria di volontari e per lire 11.000.000.000 i costi di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, pari al 5 per cento dell'ammontare del Fondo nazionale per il servizio civile, come previsto dall'articolo 6, comma 3 del disegno di legge.

A. L'importo pari a Lire 200.266.054.792 è costituito da:

– lire 56.474.305.792 destinati a coprire gli oneri derivanti dall'avvio al servizio di 39.126 obiettori di coscienza assegnati nel 1999 e che completeranno il servizio nel corso dell'anno 2000;

– lire 143.791.749.000 destinati a coprire gli oneri derivanti dall'avvio al servizio civile di 90.500 giovani che presumibilmente presenteranno la domanda di obiezione di coscienza nel 1999 e nel primo trimestre del 2000.

Detti costi sono relativi a tutte le componenti del servizio civile obbligatorio, ivi compresi gli obiettori che svolgono servizio civile all'estero ai sensi della legge n. 230 del 1998, atteso che il loro trattamento economico non si differenzia da quello relativo agli obiettori che svolgono il servizio civile in Patria.

L'importo di lire 56.474.305.792 deriva dalla somma di lire 38.618.787.592, relativa alla paga dei 39.126 obiettori di coscienza (6.599.246 giorni di presenza complessivi per lire 5.852(\*) costo unitario giornaliero) e di lire 17.855.518.200 relativa al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura del vitto ed alloggio a 19.121 obiettori rispetto ai 39.126 (2.674.984 giorni di presenza complessivi per lire 6.675, costo unitario giornaliero).

L'importo di lire 143.791.749.000 deriva dalla somma di lire 88.289.124.000 relativa alla paga di 90.500 unità della componente obbligata al servizio civile (15.087.000 giorni di presenza complessivi per lire 5.852, costo unitario giornaliero) e di lire 55.502.625.000 relativa al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura del vitto ed alloggio.

---

(\*) I costi unitari relativi alla paga degli obiettori e delle altre componenti obbligate al servizio civile, nonché i costi unitari del rimborso forfettario del vitto e dell'alloggio agli enti convenzionati sono calcolati a prezzi 1999 per tutto il triennio considerato.

gio a 46.000 unità rispetto alle 90.500 (8.315.000 giorni di presenza complessivi per lire 6.675 (\*), costo unitario giornaliero).

B. L'importo pari a lire 8.733.678.100 è destinato a coprire gli oneri derivanti dall'avvio al servizio civile (per la durata di 12 mesi) della componente volontaria per un totale di 6.095 unità.

Di queste unità 1.095 svolgeranno il servizio civile all'estero per l'importo di lire 3.937.378.900 e 5.000, essenzialmente rappresentati da donne, svolgeranno servizio civile volontario nell'ambito del territorio nazionale, per l'importo di lire 4.796.299.200. La paga giornaliera spettante alla componente volontaria è identica a quella dei soggetti obbligati a prestare servizio civile.

L'importo di lire 3.937.378.900 relativo al servizio civile all'estero deriva dalla somma di lire 1.105.003.900 relativa alla paga di 1.095 unità della componente volontaria (188.825 giorni di presenza complessivi per lire 5.852, costo unitario giornaliero), e di lire 2.832.375.000 relativi al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura del vitto ed alloggio a tutti i soggetti interessati (188.825 giorni di presenza complessivi per lire 15.000, costo unitario giornaliero).

L'importo di lire 4.796.299.200, relativo al servizio civile volontario nell'ambito del territorio nazionale è costituito dalla paga spettante ai 5.000 soggetti interessati (819.600 giorni di presenza complessivi per lire 5.852, costo unitario giornaliero).

In questo caso il servizio sarà svolto nel luogo di residenza dei giovani per la durata di dodici mesi e, pertanto, non vi saranno oneri per la fornitura dei servizi di vitto e alloggio.

C. L'importo di lire 11.000.000.000, pari al 5 per cento della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 4, del disegno di legge, è destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Si è ritenuto opportuno applicare l'aliquota massima prevista dall'articolo 6, comma 3, dell'articolato in discussione, in virtù dei maggiori costi da sostenere per avviare tutte le attività strumentali necessarie a far fronte agli impegni derivanti all'Ufficio dall'approvazione del disegno di legge.

Nell'anno 2000 i costi relativi allo svolgimento del servizio civile e di quelli concernenti al funzionamento dell'Ufficio nazionale risultano pari a lire 219.999.732.892.

#### ANNO 2001 (230 miliardi)

Per l'anno 2001 l'ammontare delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 4 del disegno di legge, pari a lire 230.000.000 000, andrà

---

(\*) I costi unitari relativi alla paga degli obiettori e delle altre componenti obbligate al servizio civile, nonché i costi unitari del rimborso forfettario del vitto e dell'alloggio agli enti convenzionati sono calcolati a prezzi 1999 per tutto il triennio considerato.

a finanziare per lire 202.061.056.806 i costi relativi al numero dei giovani obbligati al servizio civile, per lire 17.588.549.660 i costi relativi alla categoria dei volontari e per lire 10.350.000.000 i costi di funzionamento dell'Ufficio nazionale, pari al 4,5 per cento della dotazione del Fondo.

A. L'importo pari a lire 202.061.056.806 è costituito da:

- lire 110.402.951.500 destinate a coprire gli oneri derivanti dall'avvio al servizio di 72.500 obiettori di coscienza assegnati nel 2000 e che completeranno il servizio nel corso del 2001;

- lire 91.658.105.306 destinati a coprire gli oneri derivanti dall'avvio al servizio di 70.000 unità che saranno avviate al servizio civile nell'anno solare 2001.

Detti costi sono comprensivi anche di quelli relativi agli obiettori che svolgono servizio civile all'estero ai sensi della legge n. 230 del 1998.

L'importo di lire 110.402.951.500 deriva dalla somma di lire 72.605.764.000 relative alla paga di 72.500 unità (12.407.000 giorni di presenza complessivi per lire 5.852 costo unitario giornaliero) e di lire 37.797.187.500 relative al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura di vitto ed alloggio a 35.000 unità rispetto alle 72.500 (5.662.500 giorni di presenza complessivi per 6.675 costo unitario giornaliero).

L'importo di lire 91.658.105.306 deriva dalla somma di lire 68.289.931.556 relativa alla paga dei 70.000 soggetti obbligati a prestare il servizio civile (11.669.503 giorni di presenza complessivi per lire 5.852 costo unitario giornaliero) e di lire 23.368.173.750 relativi al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura di vitto e alloggio a 21.000 unità rispetto alle 70.000 (3.500.850 giorni di presenza complessivi per lire 6.675 costo unitario giornaliero).

B. L'importo di lire 17.588.549.660 è costituito da:

- lire 7.822.732.060 destinate a coprire gli oneri del servizio civile all'estero;

- lire 9.765.817.600 destinate a coprire gli oneri del servizio volontario nell'ambito del territorio nazionale.

L'importo di lire 7.822.732.060 relativo al servizio civile all'estero deriva dalla somma di lire 4.396.644.200 che andrà a coprire i costi relativi a numero 1.095 giovani avviati al servizio nel 2000 e che lo completeranno nel 2001 e lire 3.426.087.860 che sarà destinata all'avvio al servizio civile all'estero per il 2001 di 1.185 unità.

L'importo di lire 4.396.644.200 deriva dalla somma di lire 1.233.894.200 relativa alla paga dei 1.095 soggetti interessati (210.850 giorni di presenza complessivi per lit. 5.852 costo unitario giornaliero) e di lire 3.162.750.000 relativo al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura di vitto ed alloggio (210.850 giorni di presenza complessivi per lire 15.000 costo unitario giornaliero).

L'importo di lire 3.426.087.860 deriva dalla somma di lire 961.512.860 relativa alla paga dei 1.185 soggetti interessati (164.305 giorni di presenza complessivi per lire 5.852 costo unitario giornaliero) e di lire 2.464.575.000 relative al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura di vitto ed alloggio (164.305 giorni di presenze complessive per lire 15.000 costo unitario giornaliero).

L'importo di lire 9.765.817.600 relativo al servizio civile volontario nell'ambito del territorio nazionale deriva dalla somma di lire 5.670.002.800 che andranno a coprire i costi relativi a n. 4.900 giovani volontari avviati al servizio nel 2000 e che completeranno il servizio nel 2001 (968.900 giorni di presenza complessivi per 5.852 costo unitario giornaliero) e lire 4.095.814.800 che saranno destinati all'avvio al servizio civile volontario per il 2001 di n. 5.000 unità (699.900 giorni di presenza complessivi per lire 5.852 costo unitario giornaliero).

C. L'importo di lire 10.350.000.000 pari al 4,5 per cento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 4, del disegno di legge, è destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale del servizio civile.

Nell'anno 2001 i costi relativi allo svolgimento del servizio civile e quelli concernenti il funzionamento dell'Ufficio del servizio nazionale risultano pari a lire 229.999.606.466.

#### ANNO 2002 (250 miliardi)

Per l'anno 2002 l'ammontare delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 4, del disegno di legge, pari a lire 250.000.000.000, andrà a finanziare per lire 202.061.056.806 i costi relativi al numero dei giovani obbligati al servizio civile, per lire 36.748.359.240 i costi relativi alla categoria dei volontari e per lire 11.175.000.000 costi di funzionamento dell'Ufficio nazionale, pari a 4,47 per cento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile.

A. L'importo di lire 202.061.056.806, stante la stabilizzazione degli effetti del decreto legislativo n. 504 del 1997, è uguale a quello previsto per il 2001.

B. L'importo di lire 36.748.359.240, destinato a coprire gli oneri derivanti dall'avvio al servizio civile, della durata di 12 mesi, della componente volontaria è costituito da:

- lire 13.176.795.840 destinate a coprire gli oneri del servizio civile all'estero;
- lire 23.571.563.400 destinate a coprire gli oneri del servizio civile volontario nell'ambito del territorio nazionale.

L'importo di lire 13.176.795.840 relativo al servizio civile all'estero deriva dalla somma di lire 5.592.923.440 che andrà a coprire i costi relativi a 1.185 giovani avviati al servizio nel 2001 e che lo completeranno

nel 2002 e lire 7.583.872.400 che saranno destinate all'avvio al servizio civile all'estero per il 2002 di 2.500 unità.

L'importo di lire 5.592.923.440 deriva dalla somma di lire 1.569.623.440 relativa alla paga di 1.185 soggetti interessati (268.220 giorni di presenza complessivi per lire 5.852 costo unitario giornaliero) e di lire 4.023.300.000 relativa al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura di vitto ed alloggio a tutti i soggetti interessati (268.220 giorni di presenza complessivi per lire 15.000 costo unitario giornaliero).

L'importo di lire 7.583.872.400 deriva dalla somma di lire 2.128.372.400 relativa alla paga dei 2.500 soggetti interessati (363.700 giorni di presenza complessivi per lire 5.852 costo unitario giornaliero) e di lire 5.455.500.000 relative al rimborso forfettario agli enti convenzionati per la fornitura di vitto e alloggio a tutti i soggetti interessati (363.700 giorni di presenze complessive per lire 15.000 costo unitario giornaliero).

L'importo di lire 23.571.563.400, relativo al servizio civile volontario nell'ambito del territorio nazionale, deriva dalla somma di lire 6.584.085.200 che andrà a coprire i costi relativi a n. 5.000 giovani volontari avviati al servizio nel 2001 e che lo completeranno nel 2002 (1.125.100 giorni di presenza complessivi per 5.852 costo unitario giornaliero) e lire 16.987.478.200 che saranno destinati all'avvio al servizio civile volontario per il 2002 di n. 18.400 unità (2.902.850 giorni di presenza complessivi per lire 5.852 costo unitario giornaliero).

C. L'importo di lire 11.175.000.000, pari al 4,47 per cento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 4, del disegno di legge, è destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Nell'anno 2002 i costi relativi allo svolgimento del servizio civile e quelli concernenti il funzionamento dell'Ufficio nazionale risultano pari a lire 249.984.416.046.

Al termine del periodo transitorio, il servizio civile sarà organizzato esclusivamente su base volontaria. A regime, relativamente al primo anno, si presume di avviare al servizio 56.100 unità, di cui 6.100 all'estero, per un onere complessivo di lire 239.298.300.000.

Di questi ultimi, atteso che per il servizio civile volontario da svolgere in Patria non vi sono oneri per la fornitura del vitto e alloggio, lire 197.292.000.000 sono destinati a coprire i costi relativi a 50.000 unità da avviare al servizio per complessive 9.864.600 giornate di presenza nell'anno ed un costo unitario giornaliero di lire 20.000 (pari al 72,95277 per cento del parametro di riferimento, costituito dalla media ponderata, calcolata su base annua, della paga corrisposta al personale militare volontario in ferma annuale di cui all'articolo 4-bis, lettera b), numero 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186) e le restanti lire 42.006.300.000, i costi relativi al servizio civile volontario all'estero.

Dei 42.006.300.000 impiegati per coprire i costi del servizio civile all'estero, 24.003.600.000 sono destinati alla paga dei volontari (1.200.180 giornate di presenza per lire 20.000, costo unitario giornaliero)

e lire 18.002.700.000 a coprire gli oneri derivanti dalla fornitura di vitto e alloggio (1.200.180 giornate di presenza per lire 15.000, costo unitario giornaliero).

Per il primo anno, a regime, i costi di funzionamento dell'Ufficio sono di lire 10.500.000.000, pari al 4,2 per cento della dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del disegno di legge.

In conclusione i costi complessivi relativi al primo anno di funzionamento a regime del disegno di legge saranno presumibilmente pari a lire 249.798.300.000.

### DETERMINAZIONE PAGA GIORNALIERA DEI VOLONTARI

A regime, la paga giornaliera dei volontari è determinata in rapporto al trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale di cui all'articolo 4-*bis*, lettera *b*), numero 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.

Detta norma stabilisce che la paga dei volontari in ferma annuale è pari alla paga dei militari di leva maggiorata del 50 per cento di quella corrisposta ai volontari in ferma breve, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nel corso del primo anno di ferma.

L'articolo 13 del predetto decreto legislativo stabilisce inoltre che, previo giudizio di idoneità, i volontari a ferma breve possono conseguire i gradi di caporale non prima del compimento del terzo mese di incorporazione.

Tenendo conto dei parametri innanzi esposti, la paga giornaliera del personale militare volontario riferita al solo trattamento fondamentale, ad esclusione quindi di quello accessorio, è determinata nel seguente modo:

*a*) per i primi tre mesi di ferma: lire 5.852 (paga giornaliera dei militari di leva) + 50 per cento di lire 37.500 (paga giornaliera dei volontari a ferma breve con il grado di soldato);

*b*) per i restanti nove mesi: lire 5.852 (paga giornaliera dei militari di leva) + 50 per cento di lire 45.000 (paga giornaliera dei volontari a ferma breve con il grado di caporale).

Atteso che per i volontari del servizio civile non sono previsti avanzamenti nel corso dell'anno di servizio, il rapporto con il trattamento economico riservato al personale militare volontario in ferma annuale non può che essere determinato con riferimento alla media ponderata dei dati di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Pertanto,

$$y = 5.852 + (50\%) \times \left( \frac{(37.500 \times 3) + (45.000 \times 9)}{12} \right) = L. 27.415$$

La paga giornaliera da corrispondere ai volontari del servizio civile è uguale al 72,95277 per cento del parametro y), come innanzi determinato ed è pari a lire 20.000 giornalieri.

**PREVISIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE  
NEL TRIENNIO 2000-2002**

*(in lire)*

Anno	Servizio civile obbligatorio	Servizio civile volontario	Spese funzionamento ufficio	Totale
2000	200.266.054.792	8.733.678.100	11.000.000.000	219.999.732.892
2001	202.061.056.806	17.588.549.660	10.350.000.000	229.999.606.466
2002	202.061.056.806	36.748.359.240	11.175.000.000	249.984.416.046

**PREVISIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO  
NEL TRIENNIO 2000-2002**

*(in lire)*

Anno	Costo unità			Rimborso vitto e alloggio			Totale complessivo
	Costo unità avviate nell'anno	Incidenza costo unità avviate nell'anno precedente	Totale	Unità avviate nell'anno	Unità avviate nell'anno precedente	Totale	
2000	88.289.124.000	38.618.787.592	126.907.911.592	55.502.625.000	17.855.518.200	73.358.143.200	200.266.054.792
2001	68.289.931.556	72.605.764.000	140.895.695.556	23.368.173.750	37.797.187.500	61.165.361.250	202.061.056.806
2002	68.289.931.556	72.605.764.000	140.895.695.556	23.368.173.750	37.797.187.500	61.165.361.250	202.061.056.806

**PREVISIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  
NEL TRIENNIO 2000-2002**

*(in lire)*

Anno	Servizio civile all'estero	Servizio civile in ambito nazionale	Totale
2000	3.937.378.900	4.796.299.200	8.733.678.100
2001	7.822.732.060	9.765.817.600	17.588.549.660
2002	13.176.795.840	23.571.563.400	36.748.359.240

**PREVISIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  
IN AMBITO NAZIONALE NEL TRIENNIO 2000-2002**

*(in lire)*

Anno	Costo unità avviate nell'anno	Costo unità avviate nell'anno precedente	Totale
2000	4.796.299.200	-	4.796.299.200
2001	4.095.814.800	5.670.002.800	9.765.817.600
2002	16.987.478.200	6.584.085.200	23.571.563.400

**PREVISIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ALL'ESTERO  
NEL TRIENNIO 2000-2002**

*(in lire)*

Anno	Costo unità			Rimborso vitto e alloggio			Totale complessivo
	Costo unità avviate nell'anno	Incidenza costo unità avviate nell'anno precedente	Totale	Unità avviate nell'anno	Unità avviate nell'anno precedente	Totale	
2000	1.105.003.900	-	1.105.003.900	2.832.375.000	-	2.832.375.000	3.937.378.900
2001	961.512.860	1.233.894.200	2.195.407.060	2.464.575.000	3.162.750.000	5.627.325.000	7.822.732.060
2002	2.128.372.400	1.569.623.440	3.697.995.840	5.455.500.000	4.023.300.000	9.478.800.000	13.176.795.840

PREVISIONE DI SPESA PER IL PRIMO ANNO A REGIME  
DEL SERVIZIO CIVILE SU BASE VOLONTARIA

Costi	Lire
Servizio civile volontario in ambito nazionale . . . . .	197.292.000.000
Servizio civile volontario all'estero . . . . .	42.006.300.000
Paga volontari . . . . .	[24.003.600.000
Oneri per fornitura vitto e alloggio . . . . .	18.002.700.000]
Totale servizio civile . . . . .	239.298.300.000
Funzionamento ufficio nazionale. . . . .	10.500.000.000
Totale . . . . .	249.798.300.000

NOTE ALLE TABELLE

1) Il costo unitario giornaliero della paga dei soggetti interessati al servizio civile sia obbligatorio, sia volontario è di lire 5.852, calcolato a prezzi 1999.

2) L'ammontare del rimborso unitario giornaliero agli enti convenzionati per la fornitura di vitto e alloggio alle unità in servizio è pari a lire 6.675 per quanto riguarda le unità impiegate nell'ambito del territorio nazionale, sia obbligate, sia volontarie, e di lire 15.000 per le unità volontarie impiegate all'estero, calcolato a prezzi 1999.

3) Per unità avviate nell'anno si intendono quelle avviate nell'anno solare e che incidono sul relativo esercizio finanziario.

4) Per unità avviate nell'anno precedente si intendono quelle avviate al servizio nell'anno che precede quello in cui completeranno il servizio stesso e che incidono sul relativo esercizio finanziario.

5) Il costo unitario giornaliero della paga dei volontari a regime è di lire 20.000.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

*A. Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Le disposizioni del presente disegno di legge intervengono principalmente nel contesto normativo disciplinante l'obiezione di coscienza e contemporaneamente sulla più generale disciplina del servizio di leva.

Il provvedimento in questione, infatti, novellando la legge 8 luglio 1998, n. 230, prevede, innanzi tutto, l'istituzione di un servizio civile nazionale (articolo 1) ed in secondo luogo una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che, sulla base di principi e criteri direttivi espressamente indicati e coerenti con l'attuale disciplina, provvedano a disciplinare il servizio civile volontario dopo l'entrata in vigore delle norme legislative e regolamentari relative alla sospensione del servizio obbligatorio militare di leva (articolo 2).

Il disegno di legge in esame innova, inoltre, il predetto quadro normativo laddove prevede che, nel periodo transitorio, possano accedere al servizio civile, oltre agli obiettori di coscienza, anche i cittadini obbligati alla prestazione del servizio di leva che scelgano, compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, di svolgere il servizio civile, nonchè i giovani riformati alla visita di leva e le donne in possesso di determinati requisiti. Queste due ultime categorie di soggetti accedono al servizio civile a titolo esclusivamente volontario (articolo 4).

Una ulteriore innovazione introdotta dal disegno di legge in relazione alle procedure per l'individuazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile prevede l'adozione di un unico strumento per tutte le categorie (articolo 5).

La legge n. 230 del 1998 viene toccata dal provvedimento in esame anche per ciò che concerne i progetti di impiego che non costituiscono più oggetto di convenzione, ma divengono strumento per la realizzazione degli obiettivi che il servizio civile si propone (articolo 6, comma 2).

Per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, la nuova normativa modifica la legge n. 230 del 1998 laddove prevede un onere che non è fisso ma, nella misura del 5 per cento, varia in relazione alla dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile (articolo 6, comma 3).

Ulteriori innovazioni rispetto alla legge n. 230 del 1998 riguardano, poi, l'ampliamento delle prestazioni del servizio civile all'estero (articolo 8, comma 1); la competenza da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in materia di formazione per lo svolgimento del servizio civile all'estero (articolo 8, comma 2) nonché l'incremento e la diversa costituzione del Fondo nazionale per il servizio civile (cfr. articolo 10).

Oltre agli aspetti sopra descritti, altre modificazioni verranno apportate alla legge n. 230 del 1998 con apposito regolamento volto ad individuare le caratteristiche e gli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego, i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari alla attuazione degli stessi, le procedure per le attività di monitoraggio, verifica e controllo della corretta gestione dei progetti approvati nonché i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuterà l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani interessati (articolo 7).

*B. Analisi del quadro normativo delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.*

Il presente disegno di legge intende soddisfare l'esigenza avvertita presso l'opinione pubblica di una più mirata disciplina del servizio civile, rispetto a quella attualmente recata dalla legge n. 230 del 1998, che possa consentire al Paese di sviluppare politiche sociali più moderne e maggiormente rispondenti alle necessità dell'individuo e della collettività.

Esso rappresenta, pertanto, uno strumento di potenziamento delle politiche sociali, finalizzato inoltre a colmare i vuoti che inevitabilmente si creeranno nel servizio civile dopo l'abolizione del servizio di leva obbligatorio con cui esso è attualmente in stretta connessione.

Il provvedimento, quindi, da un lato offre la possibilità di scegliere, sulla base delle intime convinzioni personali e con pari dignità e riconoscimento, tra il servizio civile e quello militare di leva; dall'altro, consente l'accesso al servizio civile a titolo volontario. Quest'ultima previsione, dal momento in cui la leva obbligatoria verrà soppressa e sostituita da un esercito strutturato su base esclusivamente professionale, consentirà al servizio civile di assumere una propria specifica autonomia rispetto a quello militare.

*C. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Nel testo in esame, tenuto conto della materia trattata, non vi sono norme che presentano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*D. Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e statuto speciale*

Nelle norme che si propongono non si ravvisano elementi che contrastano con la competenza costituzionale delle Regioni.

*E. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le norme che si propongono si riferiscono a funzioni che ricadono nell'esclusiva competenza dello Stato e, pertanto, sono del tutto estranee alle norme primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA  
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO  
CIVILE NAZIONALE

## Art. 1.

*(Principi e finalità)*

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

*a)* concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

*b)* favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

*c)* promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

*d)* partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

*e)* contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

## Art. 2.

*(Delega al Governo)*

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il

servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

*a)* ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti del contingente fissato con le modalità di cui all'articolo 5;

*b)* determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

*c)* funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

*d)* utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

*e)* funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere *c)* e *d)*;

*f)* previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

*g)* conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-

legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 5, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

## CAPO II

### DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

#### Art. 3.

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

#### Art. 4.

##### *(Ammissione al servizio civile)*

1. Nel periodo di cui all'articolo 3, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

3. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

#### Art. 5.

##### *(Determinazione del contingente)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 3, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1.

## Art. 6.

*(Ufficio nazionale per il servizio civile)*

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite, per il primo triennio, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10.

## Art. 7.

*(Disposizioni integrative ed attuative)*

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinate: le caratteristiche e gli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla pre-

stazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

#### Art. 8.

##### *(Servizio civile all'estero)*

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonchè in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero disponendo, altresì, in ordine alla relativa formazione.

#### Art. 9.

##### *(Benefici culturali e professionali)*

1. Per il periodo di cui all'articolo 3, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale,

ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

### CAPO III

#### NORME FINANZIARIE E FINALI

##### Art. 10.

###### *(Fondo nazionale per il servizio civile)*

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

*a)* dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

*b)* dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

*c)* dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici. Le donazioni dei soggetti privati godono dello stesso regime fiscale previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. All'onere di cui alla lettera *a)* del comma 1, determinato in lire 220 miliardi per l'anno 2000, lire 230 miliardi per l'anno 2001 e lire 250 miliardi a decorrere dal-

l'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1. - «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000, 110 miliardi per l'anno 2001 e 130 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 11.

##### *(Norme abrogate)*

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.